



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
DI
ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE,
DI TIPO SOCIALE,
AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

(Approvato con delibera C.C. n. 18 del 30 giugno 2000)

ART. 1 - OBIETTIVO GENERALE

Scopo del Servizio di Assistenza Domiciliare nasce dall'esigenza di dover intervenire sui problemi che nascono dal progressivo e costante invecchiamento della popolazione, della emarginazione degli anziani dalla vita sociale, dall'aumento delle domande finalizzate all'istituzionalizzazione dell'anziano non autosufficiente.

ART. 2 - OBIETTIVI SPECIFICI

Il Servizio di Assistenza domiciliare si propone come obiettivi specifici:

- di rivolgersi prevalentemente agli anziani in condizione di isolamento, non autosufficienti o al limite dell'autosufficienza, in stato di bisogno;
- di limitare il ricovero sia sociale che sanitario;
- di mantenere nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le più ampie relazioni sociali, intervenendo sulle situazioni di povertà, di abbandono, di solitudine e di problematiche legate a difficoltà gestionali per perdita di autonomia personale, di autonomia domestica e di autonomia sociale;
- di salvaguardare l'anziano da processi invalidanti fisici e psicologici, privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo;
- di favorire lo sviluppo di prestazioni sia sul versante sociale che su quello sanitario promuovendo il recupero ed il mantenimento delle autonomie personali dell'anziano.

ART. 3 - LINEE ORGANIZZATIVE

L'assistenza domiciliare di tipo sociale comprende l'attività di sostegno e collaborazione a singoli, a famiglie in difficoltà per far fronte ai compiti nella vita quotidiana a causa di perdite dell'autonomia dell'anziano o del carente sostegno da parte dei familiari, ove vi siano.

E' attività da svolgere in forma integrata con il Servizio Infermieristico, con il Servizio Psichiatrico, con il Servizio Sociale e con la U.O. "Attività Sanitarie di Comunità" nel distretto Socio-Sanitario della A.S.L.

E' svolto da figure professionali appartenenti al ruolo degli Enti Locali (operatori addetti all'assistenza) e/o operatori convenzionati, diretti, relativamente all'organizzazione del Servizio, da parte dei Funzionari.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

L'assistenza domiciliare, come collaborazione domestica, è diretta a singoli e/o nuclei familiari in difficoltà e comprende attività di sostegno e di collaborazione per far fronte ai compiti della vita quotidiana a causa delle limitazioni, anche "transitorie", di autonomia e di carente sostegno dei parenti.

Le attività, quindi, possono comprendere:

- AIUTO DOMESTICO per aiutare l'anziano nella gestione di attività quotidiana relativa al governo della casa (compresi disbrigo di incarico extradomestico quali sono il pagamento di utenze, fare la spesa...)
- AIUTO ALLA PERSONA come soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona (igiene personale, sostegno psicologico, accesso ai servizi presenti sul territorio, passeggiate finalizzate ad attività di socializzazione e al mantenimento di autonomie personali attraverso il movimento).

ART. 5 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi di assistenza domiciliare nella forma di assistenza diretta, saranno disposti in funzione delle esigenze individuali degli utenti.

Gli orari, l'entità e la tipologia degli interventi debbono essere comunque adeguati alle esigenze degli utenti.

ART. 6 - CRITERI PER L'ACCESSO

Sono ammessi a fruire delle prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare di tipo sociale, inteso come prestazioni di aiuto domestico ed aiuto alla persona:

- GLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCIANA MARINA CHE ABBIANO SUPERATO IL 65° ANNO DI ETÀ'.

Potranno essere accolte domande di cittadini al di sotto del 65° anno di età, soltanto nel caso in cui sia accertata la reale esigenza da parte dei servizi sociali dell'U.S.L. e vi sia ulteriore capacità di intervento da parte del Comune.

Per gli anziani da assistere deve essere definita, mediante valutazione effettuata dall'equipe interdisciplinare dell'A.S.L., la condizione di non autosufficienza secondo la procedura disciplinare del C.R.T. con atto n. 214/1991.

ART. 7 - ELEMENTI DI PRIORITÀ'

Nella valutazione dei casi, si dovranno privilegiare, trattandosi di un servizio marcatamente sociale, i seguenti fattori, in base agli obiettivi prefissati:

- Anziani in condizione di isolamento, preferendo coloro nei confronti dei quali, non vi siano persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti, così come previsto dall'art. 433 del Codice Civile;
- Anziani in condizione di isolamento anagraficamente soli, oppure inseriti in nuclei familiari, con assistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti ma in difficoltà ad effettuare adeguate prestazioni di assistenza continuativa;
- Anziani in condizioni socio-economiche di bisogno, intendendo per tali:
 - a) - con priorità coloro che si trovano in totale assenza di reddito e/o unicamente titolare di pensione e/o di assegni pensionistici non superiori al trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S.

Concorrono alla realizzazione degli obiettivi definiti dal presente regolamento le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione dalla Regione Toscana e dal Comune.